

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 2 del 7 Gennaio 2017

1. MARCHI E BREVETTI - Fissate le nuove modalità di trasmissione degli attestati di registrazione

Con la **circolare n. 598 del 14 dicembre 2016**, il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definisce le **nuove modalità di trasmissione degli attestati di concessione e registrazione dei titoli di proprietà industriale** (marchi, brevetti e design) relativi alle domande depositate con il nuovo portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Tali documenti dovranno essere inviati via Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato digitale, tramite file in formato *.pdf* firmato digitalmente, **all'indirizzo di posta elettronica (certificata e non) comunicato dall'utente al momento del deposito della domanda**.

Trattandosi di documenti firmati digitalmente, gli stessi rappresentano dei duplicati informatici del titolo di proprietà industriale. Sono, pertanto, da considerarsi degli **"originali informatici"** e, finchè restano in formato digitale, non necessitano nè dell'attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale, nè del pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'utente.

Nel caso in cui l'utente ne abbia necessità, le **copie cartacee autenticate** di tali documenti informatici firmati digitalmente possono essere richieste, con apposita istanza in bollo, ai seguenti uffici:

- l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**, sia nel caso di deposito telematico che nel caso di deposito cartaceo;
- la **Camera di Commercio di deposito**, nel caso di deposito cartaceo;
- la **Camera di Commercio di Roma**, nel caso di deposito postale.

Tali copie sono soggette all'imposta di bollo e sono rilasciate unitamente alla certificazione di autenticità sottoscritta da parte del funzionario preposto.

In nessun caso - avverte il Ministero - sarà effettuata la spedizione degli attestati in formato cartaceo da parte dell'UIBM.

Restano immutate le modalità di trasmissione degli ultimi attestati ancora da rilasciare, relativi alle domande depositate mediante collegamento al vecchio sito web "*telemato.infocamere.it*". ad oggi non più attivo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dell'UIBM – Servizi Online clicca qui.](#)

2. REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI - Dal 1° gennaio 2017 in vigore la "Classificazione di Nizza"

Dal 1° Gennaio 2017 è entrata in vigore l' **Undicesima Edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani** (comunemente denominata "**Classificazione di Nizza**").

La Classificazione è stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979.

Si tratta di un elenco che descrive la natura di **prodotti** e **servizi** in termini generali, allo scopo di classificare i marchi registrati in maniera univocamente riconosciuta ed accettata a livello internazionale. È composta da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi.

Ogni Paese membro dell'Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la Classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati.

L'utilizzo della classificazione di Nizza è **obbligatorio** anche:

- per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio Internazionale di WIPO/OMPI (*World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale*),

- per la registrazione dei marchi effettuata dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO), l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e l'Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO). La classificazione di Nizza è inoltre applicata da diversi Paesi che non sono membri dell'Accordo di Nizza.

L'utilizzo della Classificazione di Nizza **non è obbligatorio** solo per la registrazione nazionale dei marchi nei paesi membri dell'Accordo di Nizza.

Con **cadenza annuale** il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di Nizza, che si riunisce a Ginevra presso WIPO/OMPI, decide sui necessari aggiornamenti alla classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti.

LINK:

[Per maggiori dettagli clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Classificazione di Nizza \(Xla Edizione – Per ordine alfabetico dei prodotti e dei servizi\) clicca qui.](#)

3. RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE - Dal 9 gennaio al via le domande per richiedere il credito di imposta per le spese sostenute nel 2016

Al via le domande per richiedere il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere per le spese sostenute nel 2016.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto i **termini di presentazione** delle istanze per accedere al credito d'imposta per la riqualificazione delle **strutture ricettive** per le spese sostenute nel 2016.

La procedura di accesso al bonus si distingue in **due fasi**.

La **prima fase** di preparazione, in cui il legale rappresentante dell'impresa potrà compilare la richiesta, si svolgerà dalle ore 10 del prossimo 9 gennaio fino alle ore 16 del 27 gennaio 2017.

La **seconda fase**, in cui si potrà procedere all'invio telematico della domanda, si svolgerà dalle 10 del 2 febbraio alle ore 16 del 3 febbraio 2017.

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente in forma telematica** tramite il Portale dei Procedimenti.

LINK:

[Per maggiori dettagli clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale dei Procedimenti clicca qui.](#)

4. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - Sempre più caos dopo la pubblicazione del "Milleproroghe"

*"Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, **il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 31 dicembre 2018**".*

E' questa la notizia – da molti "inaspettata" - che si legge al comma 8, dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. "Decreto Milleproroghe").

Sa tener presente che molti Comuni - dopo l'approvazione di apposite delibere con le quali è stato recepito lo schema di bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni in scadenza nei mercati,

nelle fiere e nei posteggi isolati, che è stato pubblicato entro il 31 dicembre 2016, per quelli in scadenza nell'anno 2017- **hanno dato o stanno per dare il via alle procedure di assegnazione dei posteggi** per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza, secondo quanto previsto dall'**Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012**.

Tale Intesa, lo ricordiamo, è stata siglata in attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, e nello specifico, dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59 del 2010.

Successivamente, per fornire ulteriori linee interpretative ed applicative di alcuni contenuti dell'Intesa rimasti problematici, oltre che per garantire un'applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l'assegnazione dei posteggi in concessione, il **3 agosto 2016** è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il documento (Prot. 16/94CT08/C11) recante "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*" e riportante in allegato anche un fac-simile di bando pubblico e di domanda di partecipazione.

Tale documento - contenente anche indicazioni sulle tempistiche dei procedimenti di bando secondo finestre temporali e scansioni di adempimenti tali da consentirne l'adattabilità alle varie realtà locali - è stato poi recepito, con apposite deliberazioni, nell'ordinamento di ciascuna Regione.

Tali deliberazioni contengono anche ulteriori indirizzi sulle assegnazioni di posteggi e sulle modalità procedurali per i bandi comunali di assegnazione.

Dunque, con le citate normative sono stati individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere ed emessi i relativi bandi.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi e nei successivi 60 giorni gli aventi titolo potranno inoltrare le domande per l'assegnazione dei posteggi messi a bando.

In questa fase è arrivata la inaspettata proroga al 31 dicembre 2018.

Come si dovranno ora comportare le Regioni e i Comuni? Andare avanti o sospendere tutto in attesa di ulteriori sviluppi normativi?

E' indubbio che ci troviamo di fronte ad una **situazione di estrema confusione normativa**, tanto che qualsiasi tipo di decisione venisse presa da parte dei Comuni potrebbe dar luogo a contenziosi di non poco conto.

In proposito, la **Regione Lombardia**, premettendo che, trattandosi di un decreto Legge, la norma dovrà essere ovviamente oggetto di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni e che potrebbe essere nel frattempo modificata, sostiene che **non è pertanto possibile effettuare al momento alcuna analisi o approfondimento, né conseguentemente dare indicazioni di sorta**, se non richiamare gli **scenari giuridicamente possibili**:

- i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata o venisse annullata a seguito di ricorso vittorioso avverso il Decreto Legge, correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall'Intesa e si esporrebbero a conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa, infatti, sulla base dell'Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi;

- I Comuni che intendessero invece procedere nel percorso definito dal D.Lgs. n. 59 del 2010 e dall'Intesa del luglio 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario precedente, potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

5. TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Ennesima proroga del termine per l'entrata in vigore delle modifiche alla L. n. 21 del 1992

"All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Lo stabilisce il comma 3, dell'articolo 9 del **Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244**, recante "**Proroga e definizione di termini**" (c.d. "Decreto Milleproroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

In sostanza, per l'undicesima volta, viene prevista la **proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017**, dell'auspicato **provvedimento per contrastare pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente**.

Il testo aggiornato del comma 3, del D.L. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010, stabilisce ora che "**Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.**

21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed **allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il **31 dicembre 2017**, urgenti disposizioni attuative, **tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente** o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli **indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni**, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi".

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 244/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla tenuta del Ruolo dei conducenti clicca qui.](#)

6. ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI - Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 - Dichiarazione nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre 2016

1) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017, la **Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060**, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce "*Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*".

Il **regolamento (UE) n. 1169/2011**, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di **informazioni sugli alimenti ai consumatori**, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere **dal 13 dicembre 2014** per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal **13 dicembre 2016**, per quanto riguarda le disposizioni sull'**etichettatura nutrizionale**.

A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal citato regolamento 1169/2011, **hanno perso efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro** (Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Possono invece essere mantenute e aggiornate, **previa notifica alla Commissione europea**, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.

Con riferimento a quali disposizioni della normativa nazionale restassero in vigore dopo l'applicazione del regolamento europeo e quali dovessero intendersi implicitamente abrogate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già emanato la **nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014**.

Con la presente circolare, lo stesso Ministero, riporta, invece, le **risposte fornite dalla Commissione europea** alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.Lgs. n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.

Al riguardo, ricorda il Ministero, è in corso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.

Per quello che attiene invece l'impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

2) Come si diceva sopra, la diretta applicazione del Regolamento 1169/2011 è scattata a partire dal 13 dicembre 2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle **norme sulla dichiarazione nutrizionale** che si applicheranno solo dopo il **13 dicembre 2016**. A partire da tale data, quindi, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore), saranno tenuti ad inserire una "**dichiarazione nutrizionale**" sulla confezione, o in etichetta.

Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare **una tabella nutrizionale con i valori di energia** (kcal o kj), **grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto** e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.

Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.

Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).

L'allegato V del Regolamento riporta l'elenco degli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale.

Per quanto riguarda la "**deroga all'indicazione della dichiarazione nutrizionale**" si veda il punto 11 della Circolare del 5 dicembre 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 1169/2011 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare 381060/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della nota informativa 139304/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori dettagli sulla normativa attualmente in vigore clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una mini guida sulla etichettatura degli alimenti, elaborata dal Ministero della Salute clicca qui.](#)

7. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI - Pubblicata dall'OIC la versione aggiornata applicabile dall'esercizio 2016

E' stata pubblicata, sul sito della Fondazione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la **versione definitiva dei nuovi principi contabili** da applicare a partire dal 1° gennaio 2016 (nella normalità dei casi si tratterà di **bilanci chiusi al 31 dicembre 2016**) e quindi **sui bilanci d'esercizio che dovranno essere presentati nel 2017**.

L'OIC ha dovuto aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, il quale, recependo la direttiva europea n. 34/2013/UE, ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai **bilanci d'esercizio** e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di **bilancio consolidato**.

Tale decreto ha introdotto alcune norme contabili nuove che hanno richiesto:

- la rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota integrativa;
- l'adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a *fair value*).

La novità principale è che tutti i principi contabili hanno tenuto conto anche della modalità di redazione del **bilancio in forma abbreviata** (ex art. 2435-*bis* c.c.) e dei **bilanci per le micro-imprese** (ex art. 2435-*ter* c.c.).

LINK:

[Per maggiori dettagli clicca qui.](#)

8. PROGRAMMA ITALIA STARTUP VISA - Pubblicato il quarto rapporto quadrimestrale

Tra **settembre e dicembre 2016** il programma Italia Startup Visa - lanciato nel giugno del 2014 per semplificare la procedura di erogazione del visto per lavoro autonomo a favore dei talenti non UE che propongono di avviare una startup innovativa in Italia - ha fatto registrare **29 nuove candidature**.

Seppur in lieve diminuzione tendenziale rispetto alle 37 pervenute nel quadrimestre precedente, anche questo periodo conferma la svolta espansiva del 2016, che con le sue 99 candidature totali supera significativamente la somma complessiva, pari a 62, fatta registrare nei 18 mesi precedenti.

Al 31 dicembre 2016 sono pervenute **161 domande di candidatura**. Di queste, 105 (il 65,2%) hanno avuto esito positivo, risultando nel rilascio di nulla osta per la concessione del visto startup; 46 (il 28,6%) hanno avuto esito negativo.

Altre 10 sono in corso di valutazione: 3 di queste sono sospese, in attesa che il candidato trasmetta ulteriore documentazione; nei restanti 7 casi esse sono in corso di valutazione da parte del Comitato tecnico Italia Startup Visa&Hub.

I 161 candidati al programma provengono da **32 Paesi diversi**. Tra questi figurano tre new entry: Malesia, Turchia e Taiwan. La Russia, con 41 candidature, conferma la posizione di Paese più rappresentato; seguono Cina (20, di cui ben 18 nel 2016), Stati Uniti e Pakistan (17) e Ucraina (15).

Il 71% dei candidati è uomo e l'83,5% è laureato, tipicamente in ingegneria (27 casi).

L'età media è di 35,6 anni; il proponente più giovane aveva 20 anni, il più anziano 65.

In 32 casi le candidature per il visto startup sono state presentate da team imprenditoriali, per un coinvolgimento complessivo di 83 persone; tutte le altre proposte sono pervenute individualmente. Di queste, 19 hanno riguardato un'aggregazione in funzione imprenditoriale e di investimento a startup innovative già costituite.

La meta preferita da detentori di visto startup è la Lombardia: dei 39 che vi si sono stabiliti, 23 hanno scelto Milano. Altre regioni con una significativa concentrazione di detentori del visto startup sono Lazio (11, tutti a Roma), Piemonte (11) e Veneto (10).

LINK:

[Per maggiori dettagli e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

9. L'Agenzia delle Entrate presenta la NUOVA CARTA DEI SERVIZI

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016**, ha approvato la **nuova Carta dei servizi**, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.

La Carta dei servizi, che è **entrata in vigore il 1° gennaio 2017**, rappresenta gli impegni che l'Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti, racchiudendo una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.

La **Carta dei servizi** è un documento che risponde ad esigenze di **trasparenza dell'azione amministrativa** e svolge un ruolo centrale nella realizzazione di un rapporto di fiducia con i cittadini. È un documento dinamico nel quale l'Agenzia **descrive la propria organizzazione**, dichiara gli impegni che assume, delinea le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati.

La Carta dei servizi è strutturata in **due parti**:

- una **"parte generale"** dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza;

- le **"schede servizio"**, in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Ciascuna scheda servizio delinea le caratteristiche principali del servizio e contiene: - una breve premessa con la descrizione del servizio; - una parte centrale con l'indicazione di chi può richiedere il servizio e con quali modalità; - una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.

La Carta dei servizi è stata rinnovata in questa **terza edizione** e prevede **nuovi standard di qualità** che hanno l'obiettivo di assegnare al cittadino un ruolo sempre più centrale, rimodulando di conseguenza le attività di assistenza.

La Carta dei servizi è **valida in tutto il territorio nazionale** e viene rivista periodicamente in relazione ai risultati raggiunti e agli obiettivi strategici dell'Agenzia, nonché per effetto delle modifiche normative e organizzative.

La versione aggiornata della Carta dei servizi è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento con allegata la CARTA DEI SERVIZI dell'Agenzia delle Entrate 2017 clicca qui.](#)

10. PRIVACY - Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari

Il Garante della privacy, con la newsletter n. 423 del 28 dicembre 2016, ha informato del rinnovo delle autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che saranno **efficaci a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018**, data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dati.

I nove provvedimenti riguardano i **rapporti di lavoro**, i **dati sulla salute e la vita sessuale**, le **associazioni e le fondazioni**, i **liberi professionisti**, le **attività creditizie, assicurative**, il **settore turistico**, l'**elaborazione dei dati effettuata per conto terzi**, **gli investigatori privati** e il **trattamento dei dati di carattere giudiziario**.

In linea generale, le nuove autorizzazioni rispecchiano quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.

Il Garante ha rinnovato, inoltre, l'autorizzazione generale al **trattamento di dati genetici** e quella relativa al **trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica**, anch'esse efficaci fino al 24 maggio 2018.

Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 61).

LINK:

[Per scaricare il testo delle nove autorizzazioni dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2016/679 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 2 AL 7 GENNAIO 2017)

1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 25 ottobre 2016, n. 245: Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060: Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 novembre 2016, n. 248: Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 22 dicembre 2016: Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 21 dicembre 2016: Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza per nave da passeggeri e relativo elenco dotazioni (Form P). (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Banca d'Italia - Provvedimento 23 dicembre 2016: Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 2 AL 7 GENNAIO 2017)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 1/1 del 4 gennaio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, qualcuno la pensa così:

**UNA GRANDE AMICIZIA
HA DUE INGREDIENTI PRINCIPALI:
IL PRIMO E' LA SCOPERTA DI
CIO' CHE CI RENDE SIMILI E
IL SECONDO E' IL RISPETTO DI
CIO' CHE CI FA' DIVERSI.**

BUONA GIORNATA !